

Repertorio n. 9259

Raccolta n. 7270

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE
"BANCO FARMACEUTICO TORINO ONLUS"**

Repubblica Italiana

In questo giorno ventinove ottobre duemilatredici;

= 29 ottobre 2013 =

alle ore diciotto e minuti trenta;

in Torino, Via Bonafous n. 6;

avanti a me avv. Marcello REBUFFO, notaio in Vigone, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo;

è presente la signora:

- **CAIROLA Clara**, nata a Settimo Torinese il 6 maggio 1948, residente a
Torino in Piazza Lagrange n. 2/A, codice fiscale: CRL CLR 48E46 I703W.

Detta signora comparente, della cui personale identità io notaio sono
certo, mi dichiara che sono stati convocati in questo giorno, luogo ed ora,
gli associati dell'associazione:

"BANCO FARMACEUTICO TORINO ONLUS", con sede in Torino,
Via Brunetta n. 11, codice fiscale: 97760910014; costituita con scrittura
privata del 7 maggio 2012, registrata a Torino il 16 novembre 2012 al
numero 15492/1 - serie 3; iscritta nel Registro Regionale delle
Organizzazioni di volontariato, settore socio assistenziale, con
determinazione n. 8 - 2106/2013 del 22 gennaio 2013;

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione modifiche statutarie.

Mi chiede quindi di redigere il verbale dell'assemblea ed aderendo alla
richiesta fattami, dò atto io Notaio di quanto segue:

ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale assume la presidenza
dell'Assemblea la richiedente la quale constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 7 dello
statuto sociale in questo giorno, ora e luogo;

- che sono presenti, personalmente o per delega, numero 18 (diciotto) soci
dei 19 (diciannove) iscritti sul libro soci, e precisamente:

i signori CAIROLA Clara, BERUTO Enrico Carlo, CASALUCI Pietro, DE
FERNEX Maria Vittoria, DAL CORTIVO Paolo, PENSA Cristiana,
GATTO Gerardo, ALFONSI Fabrizio, MARENGO Cristina, GAROGLIO
Andrea Massimo, SATTANINO Rossana e CONSOLO Mario,
personalmente;

la signora DE LUIGI Amalia per delega conferita alla signora
SATTANINO Rossana;

la signora NOTARI Anna Francesca per delega conferita alla signora
SATTANINO Rossana;

il signor BATTISTON Davide per delega conferita al signor GAROGLIO
Andrea Massimo;

la signora DOMINICI Manuela per delega conferita al signor GAROGLIO
Andrea Massimo;

la signora GIBELLO Laura per delega conferita alla signora SATTANINO

**Registrato a Pinerolo
il 30 ottobre 2013
al numero 3722 s. 1T
con Euro 168,00=**

Rossana;

il signor FERRARI Emanuele Paolo per delega conferita al signor GAROGLIO Andrea Massimo;

quali deleghe saranno conservate agli atti dell'associazione;

- che del Consiglio Direttivo è presente il Presidente, signora CAIROLA Clara, comparente prenominata, ed i consiglieri signori BERUTO Enrico Carlo, nato a Torino il 17 marzo 1948, CASALUCI Pietro, nato a Torino il 3 dicembre 1958, DAL CORTIVO Paolo, nato a Torino il 15 maggio 1967, PENSA Cristiana, nata a Torino il 22 ottobre 1966, GATTO Gerardo, nato a Tropea il 26 ottobre 1953 e CONSOLO Mario, nato a Torino il 1° settembre 1955; mentre i signori BATTISTON Davide e DOMINICI Manuela hanno giustificato l'assenza;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita e quindi atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopracitato.

Quanto sopra constatato, verificato che nessuno degli intervenuti si è opposto alla trattazione degli argomenti come sopra determinati e che tutti si sono dichiarati sufficientemente informati, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Iniziando quindi la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente informa gli intervenuti che, in seguito alle sopravvenute esigenze funzionali ed operative dell'associazione, si rende necessario modificare lo Statuto dell'associazione prevedendo un quorum costitutivo di almeno tre quarti degli associati per la regolare costituzione dell'assemblea convocata per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

Il Presidente invita pertanto me notaio a dare lettura all'assemblea del nuovo testo dello Statuto predisposto dall'Organo amministrativo.

L'assemblea pertanto, udite le proposte del suo Presidente, dopo approfondita discussione, per voto unanime espresso per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo dello Statuto, nella formulazione proposta dall'organo amministrativo e letta da me notaio e di attribuire al Presidente, signora CAIROLA Clara, il potere di apportare a questo statuto le modifiche che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Detto Statuto Sociale, nel testo precedentemente letto da me notaio alla comparente in assemblea, previa vidimazione e constatazione ai sensi di legge, viene allegato sotto la lettera "A" al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi a deliberare, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo ancora la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea essendo le ore diciannove e minuti venticinque.

Le spese del presente atto, annesse e conseguenti sono a carico dell'Associazione, la quale chiede l'esenzione dalle imposte di bollo ai sensi della Legge n. 460/97 relativa alle O.N.L.U.S.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto, dattiloscritto in parte da persona fida e manoscritto nel resto da me notaio e l'ho letto, in



assemblea, alla comparente che, a mia domanda, lo approva e, in conferma, con me notaio lo sottoscrive, alle ore diciannove e minuti venticinque.


Occupi pagine cinque e porzione della sesta di fogli due.

In originale firmati:

Clara CAIROLA

Marcello REBUFFO

04 DIC. 2013



Agenzia delle Entrate
DPI di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrato 10h.12.13 n. 12344
Serie 3 Cod. Trib. esente
€ esente
IL CALESTRORE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Q" or a similar stylized mark, located below the stamp information.

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1.1 E' costituita, ai sensi della legge 266/91, l'Associazione di volontariato denominata "Banco Farmaceutico Torino Onlus".

1.2 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di trasparenza e di democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione non ha fini di lucro, e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità socio sanitaria, non può distribuire utili sotto qualsiasi forma, e si attiene ai principi di elettività e gratuità delle cariche associative, e di gratuità delle prestazioni fornite dai soci.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea ordinaria dei soci;

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4 L'Associazione ha sede in Torino e svolge la propria attività nell'ambito della Regione Piemonte.

1.5 Il Consiglio Direttivo, previa propria delibera, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione spontanea personale e gratuita dei propri associati, persegue esclusivamente finalità sociale nel solco della tradizione cristiana, della dottrina sociale della Chiesa e basa il proprio impegno sui principi di volontariato così come previsti dalla legge 266/91.

2.1 L'Associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità socio-sanitarie-assistenziali e di arrecare benefici a persone e nuclei familiari, che versano in particolare stato di bisogno materiale, in relazione a condizioni socio-economiche svantaggiate ed in difficoltà, in ragione di condizioni famigliari, fisiche e/o psichiche sfavorevoli anche tramite il supporto e la collaborazione con Enti ed Associazioni che di dette persone si occupano.

L'Associazione si propone, nel rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria e farmaceutica e di eventuale altra natura al riguardo, di raccogliere, tramite i volontari dell'associazione, farmaci, parafarmaci prodotti e presidi farmaceutici, medici chirurgici e sanitari in genere, nonché prodotti similari, (a titolo esemplificativo alimenti per l'infanzia e per la nutrizione parenterale), da destinare a coloro che si trovano in stato di bisogno, affinché possano trovare un sollievo al proprio disagio.

L'Associazione realizza i propri scopi statutari anche mediante il lavoro in rete con altre realtà che perseguano finalità analoghe di sviluppo della dignità della persona.

L'Associazione aderisce alla Fondazione Banco Farmaceutico condividendone gli scopi.

2.2 Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'Associazione si propone di:

§ promuovere e/o realizzare e/o sostenere iniziative consistenti in attività di raccolta e consegna dei beni sopra citati, da destinare a persone e realtà bisognose che versano in gravi difficoltà economiche e sociali.

I farmaci donati e/o raccolti sono consegnati tramite personale sanitario o tramite le farmacie che prestano tale attività in modo volontario e gratuito.

§ promuovere ogni altra attività che risulterà necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi statutari quali:

- Sottoscrizioni di accordi a titolo gratuito con distributori di farmaci per lo stoccaggio provvisorio dei medesimi nei loro magazzini, nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - Organizzazione di attività di sensibilizzazione volte al riutilizzo delle confezioni di medicinali in corso di validità ancora integre e correttamente conservate allo scopo di contrastare lo spreco dei farmaci e attivare così un virtuoso canale di risparmio;
 - Organizzazioni di azioni di sensibilizzazione nei confronti dell'industria del farmaco alla donazione degli stessi;
 - Stipula di accordi e collaborazioni con Associazioni, Fondazioni, Cooperative e altri soggetti operanti nel settore farmaceutico e sanitario, Enti Pubblici e/o privati;
 - Promozioni di eventi culturali che favoriscano la sensibilizzazione contro lo spreco e che promuovano la cultura del riutilizzo, comunicando il valore etico dei medicinali.
- 2.3 Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, spontanee gratuite dei propri soci.

Art. 3 - Soci

3.1 Sono soci Fondatori dell'Associazione le persone fisiche che sottoscrivono l'atto di costituzione e il presente Statuto. Sono soci ordinari le persone che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto di voto per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e l'elezione e gli organi direttivi dell'Associazione.


3.2 Il numero dei soci è illimitato.

3.3 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri

3.4 Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

3.4.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare e rispettare lo Statuto dell'Associazione.

3.4.2 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso di una riunione successiva alla data di presentazione, l'eventuale iscrizione nel registro dei soci



all'Associazione.

3.4.3 La qualifica di socio si perde per:

§ dimissioni volontarie

§ mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso

§ decesso

§ comportamento contrastante con gli scopi statutari

§ persistente violazione degli obblighi statutari

§ danni morali e/o materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interesse e gli obiettivi dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

3.4.4 L'ammissione, la reiezione della domanda e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. In caso di esclusione di un socio o di non ammissione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

4.1 La quota associativa è annuale, non è rimborsabile, è in-trasmissibile, non è rivalutabile e va versata entro il entro i limiti proposti dal Consiglio Direttivo. e approvati dall'assemblea

4.2 I soci hanno il diritto:

§ di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente o per delega

§ di accedere alle cariche associative

§ di approvare i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali

§ di partecipare alle attività promosse dall'Associazione

4.3 I soci sono obbligati:

§ a osservare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

§ a versare la quota associativa;

§ a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'attività del socio che presta attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I soci che prestano attività di volontariato devono essere

assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

§ da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

§ eventuali fondi di riserva;

§ da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

§ quote associative

§ contributi straordinari dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;

§ contributi di privati;

§ contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

§ contributi di organismi internazionali;

§ donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;

§ rimborsi derivanti da convenzioni;

§ rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

§ entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

§ fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni, che saranno reinvestire nell'attività dell'associazione e non devolute a terzi.;

Art. 6 - Organi sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

§ Assemblea dei soci

§ Il Consiglio Direttivo

§ Il Presidente

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

§ Il Collegio dei Revisori dei Conti, se e qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea.

§ Il Collegio dei Garanti, se e qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea o sia prevista.


Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 7 - Assemblea dei soci

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

7.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.



7.4 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

§ l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;

§ l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico dell'anno precedente;

§ l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

§ eleggere i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;

§ eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);

§ eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);

§ approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

§ ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

§ delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

§ ratifica sull'esclusione dei soci;

§ ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

§ delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

7.5 D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

7.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7.7 L'avviso di convocazione è inviato individualmente con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione ivi compreso la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica almeno 15 giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

7.8 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può avvenire a 24 ore di distanza dalla prima e le deliberazioni

dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.9 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 14 e 15.

7.10 Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

8.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e responsabili di eventuali aree di lavoro con parere consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4 Compete al Consiglio Direttivo:

§ compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

§ fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

§ fissare l'ammontare della quota associativa.

§ sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

§ determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo del programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

§ eleggere il Presidente e il Vice Presidente;


§ nominare il Segretario, eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere, che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci in tal caso questi non hanno diritto di voto;

§ accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

§ deliberare in merito all'esclusione di soci;

§ ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

§ avvalersi di prestazioni retribuite di lavoro autonomo e/o subordinato nella misura strettamente necessaria per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei



limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio. Detto personale non potrà in alcun modo rivestire la qualifica di socio;

§ istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio con parere consultivo;

§ nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore. Esso ha il compito di attuare gli indirizzi ed i programmi stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo e in quanto personale retribuito non potrà essere scelto tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Art. 9 - Presidente

9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

9.2 Il Presidente:

§ dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

§ ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

§ è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

§ ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

§ presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

§ in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art 10 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali

sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti e sono rieleggibili.

Il Collegio:

§ elegge tra i suoi componenti il Presidente;

§ esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;

§ può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;

§ riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art. 11 - Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate alla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti e sono rieleggibili.

Il Collegio:

§ ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

§ giudica ex bono et equo senza formalità di procedure;

Art. 12 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 13 - Bilancio

13.1 Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. Il bilancio deve essere portato a conoscenza del Collegio dei Revisori (se costituito) almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

13.2 Nel bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.


13.3 Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

13.4 Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 14 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

14.1 Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e dalla maggioranza dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

14.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci,



dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 16 - Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa all'albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.

In originale firmati:

Clara CAIROLA

Marcello REBUFFO

Copia, composta di fogli sei in conformità dell'originale e dei suoi allegati, firmata ai sensi di legge, rilasciata da me avv. Marcello Rebuffo, notaio in Vigone.

Vigone, lì trenta ottobre duemilatredici.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Marcello Rebuffo'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'REBUFFO MARCELLO' at the top and 'NOTAIO IN VIGONE' at the bottom. The seal is partially obscured by the signature.